

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3361

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MAGISTRELLI e CAVALLARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2005 (*)

—————

Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
in materia di volontariato

—————

—————
() Testo ritirato dai presentatori*

ONOREVOLI SENATORI. - L'attenzione sociale rivolta alle fasce più svantaggiate ed emarginate della popolazione del nostro paese, che si realizza grazie al volontariato, è un grande patrimonio comune da non disperdere. In questo senso l'azione dei pubblici poteri deve essere volta a realizzare le migliori condizioni operative e a fornire il quadro giuridico favorevole alla creazione delle migliori condizioni di base per il libero dispiegarsi di tutte le positive energie che compongono a diverso titolo il complesso e variegato mondo del volontariato. La legge che attualmente regola la materia - la legge 11 agosto 1991, n. 266, - che pure ha dato maggiore visibilità e dignità a tutto il settore, e che ne ha tra l'altro indicato i parametri nei rapporti con il pubblico, presenta ormai, a causa dell'imponente sviluppo conosciuto dal «fenomeno volontariato», alcuni punti da aggiornare. Perciò, pur riconoscendo il valore di questa legge, e la crescita che ha prodotto nelle organizzazioni di volontariato, essa appare oggi bisognosa di modificazioni ed integrazioni.

Infatti il diverso e accresciuto ruolo assunto dall'associazionismo nelle prestazioni di servizi sociali ha reso ancor più urgente distinguere i diversi soggetti e ruoli che hanno nella nostra società tutti coloro che a qualsiasi titolo operano nel sociale. In questa complessità e pluralità di interventi è maggiore il bisogno di riaffermare le prerogative di gratuità che sono proprie del volontariato distinguendole da altre, come quelle dell'interesse economico, che determinano gli atteggiamenti dell'impresa sociale.

Attraverso il presente disegno di legge, viene data una formulazione più consona a qualificare il volontariato di oggi, dando allo stesso tempo maggiore omogeneità a

tutto il settore e senza tra l'altro perdere le caratteristiche che lo contraddistinguono: spirito di servizio e gratuità.

Di seguito si rappresentano le maggiori novità rispetto alla citata legge n. 266 del 1991, di cui si desidera mantenere intatto lo spirito. Sulla scorta di quanto sin qui affermato, analizzando l'articolato, si evidenzia questa più forte assunzione qualificante nel comma 1 dell'articolo 1. In particolare, si definisce l'ambito del volontariato nel perseguimento «delle più ampie finalità di carattere sociale civile, e culturale connesse alla promozione e tutela dei diritti della persona» eliminando ogni riferimento all'intervento pubblico nella determinazione degli specifici compiti del volontariato. Tale nuova formulazione viene a porsi quale più diretta estrinsecazione dell'articolo 2 della Costituzione, che riconosce e incoraggia la più ampia autonomia organizzativa di tutte le esperienze associative. Viene poi riconosciuto il ruolo delle reti, dei coordinamenti e delle federazioni di volontariato, il cosiddetto secondo livello, completamente assente nella citata legge n. 266 del 1991. Di conseguenza si prevede l'istituzione del registro delle organizzazioni di volontariato a carattere nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali, Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili.

Il presente disegno di legge recepisce, peraltro, quanto richiesto nella Conferenza nazionale del volontariato di Foligno del 1998, per ciò che riguarda l'elevazione a venti del numero dei componenti effettivi dell'Osservatorio nazionale per il volontariato che rappresentano le organizzazioni di volontariato, a cui si aggiungono due esperti.

Tra i compiti dell'Osservatorio, le novità consistono nella creazione di raccordi con altri osservatori del volontariato «di settore» che siedono presso altre amministrazioni (sanità, giustizia, protezione civile) al fine di promuovere un effettivo coordinamento delle iniziative ed una politica di respiro nazionale del volontariato, oltre che una adeguata circolazione di informazioni e il compito di influire in maniera costruttiva su alcuni punti nodali dell'organizzazione del volontariato medesimo: la formazione, la comunicazione e l'informatizzazione.

Tra le innovazioni qualificanti si introducono forme e modalità di collegamento tra l'Osservatorio e i centri di servizio per il volontariato. Si tratta di una disposizione che

ha la funzione di creare e avviare un tavolo permanente di consultazione dei centri al fine di consentire una adeguata circolazione di informazioni e permettere all'Osservatorio di dialogare con la realtà organizzativa più vicina alle associazioni.

Inoltre si prevedono forme di flessibilità di orario da adottare compatibilmente con le organizzazioni delle aziende presso cui lavorano i soggetti che prestano opera di volontariato. La stessa disposizione prevede la possibilità che ogni organizzazione di volontariato nazionale riconosciuta all'anagrafe individui un soggetto che potrà usufruire dell'istituto dell'aspettativa, al fine di consentire una maggiore agibilità all'accesso alle cariche dirigenziali delle organizzazioni stesse.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 1
della legge n. 266 del 1991)*

1. All'articolo 1 della legge 11 agosto 1991, n. 266, di seguito denominata «legge n. 266 del 1991», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parole da: «delle finalità di carattere sociale», fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale connesse alla promozione e tutela dei diritti della persona»;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 2
della legge n. 266 del 1991)*

1. All'articolo 2 della legge n. 266 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «ed esclusivamente per fini di solidarietà» sono sostituite dalle seguenti: « e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 »;

b) al comma 2, dopo le parole: « sostenute per l'attività prestata,» sono aggiunte le seguenti: «previa produzione di idonea documentazione,».

Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 3
della legge n. 266 del 1991)*

1. All'articolo 3 della legge n. 266 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «ogni organismo liberamente costituito», sono sostituite dalle seguenti: «ogni organismo, coordinamento o federazione di organismi liberamente costituiti»;

b) al comma 2, le parole da: «perseguimento dei loro fini» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1»;

c) al comma 3, dopo le parole: «devono essere espressamente previsti», sono inserite le seguenti: «la denominazione, l'oggetto sociale, l'attribuzione della rappresentanza legale.»;

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Si intendono per organizzazioni di volontariato a carattere nazionale e per enti di coordinamento o federazioni di organismi di volontariato a carattere nazionale, i soggetti che svolgono attività di cui all'articolo 1 e sono presenti in almeno sei regioni».

Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 4
della legge n. 266 del 1991)*

1. All'articolo 4, comma 1, della legge n. 266 del 1991, le parole: «dell'attività stessa» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attività di volontariato medesima».

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 5
della legge n. 266 del 1991)

1. All'articolo 5 della legge n. 266 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera c), dopo le parole: «dello Stato», sono inserite le seguenti: «delle regioni, degli enti locali»;

2) alla lettera f), la parola: «rimborsi» è sostituita dalla seguente: «entrate»;

3) dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti:

«g-bis) rendite derivanti da patrimoni;

g-ter) ogni altra entrata finalizzata al raggiungimento degli scopi individuati ai sensi dell'articolo 1»;

d) al comma 4, le parole: «o analogo» sono abrogate.

Art. 6.

1. Alla legge n. 266, del 1991, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: «Art. 5-bis. - (Istituzione del registro delle organizzazioni di volontariato a carattere nazionale). - 1. È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili, il registro delle organizzazioni di volontariato a carattere nazionale.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con apposito regolamento, disciplina il procedimento di iscrizione e di cancellazione nel registro di cui al comma 1, nonché la revisione periodica dello stesso».

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta il regolamento di cui all'arti-

colo 5-bis, comma 2, della legge n. 266 del 1991, inserito dal comma 1 del presente articolo, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

*(Modifiche all'articolo 7
della legge n. 266 del 1991)*

1. All'articolo 7, comma 1, della legge n. 266 del 1991, le parole: «all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa», sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 5-bis e 6».

Art. 8.

*(Modifiche all'articolo 8
della legge n. 266 del 1991)*

1. All'articolo 8 della legge n. 266 del 1991, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

«4-bis). Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954».

2. Il comma 1-ter della legge 29 dicembre 1990, n. 408, è sostituito dal seguente:

«1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi princìpi e criteri direttivi, sono introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal

fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili e fino ad un massimo di 100 milioni».

3. All'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis) le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nella misura del 50 per cento della somma erogata, entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di euro 50 mila;».

4. All'articolo 10, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l-ter) è inserita la seguente:

«l-ter.1) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 10.000 a favore di associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;».

Art. 9.

*(Abrogazione dell'articolo 9
della legge n. 266 del 1991)*

1. L'articolo 9 della legge n. 266 del 1991 è abrogato.

Art. 10.

*(Modifiche all'articolo 10
della legge n. 266 del 1991)*

1. All'articolo 10 della legge n. 266 del 1991, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le leggi regionali e provinciali salvaguardano l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e ne favoriscono lo sviluppo».

Art. 11.

*(Modifiche all'articolo 11
della legge n. 266 del 1991)*

1. All'articolo 11, comma 1, della legge n. 266 del 1991, le parole: «all'articolo 6», sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 5-bis e 6».

Art. 12.

*(Modifiche all'articolo 12
della legge n. 266 del 1991)*

1. L'articolo 12 della legge n. 266 del 1991, è sostituito dal seguente: - «Art. 12. *(Osservatorio nazionale per il volontariato)*
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, di seguito denominato "Osservatorio", organo consultivo del Ministro medesimo per lo sviluppo delle politiche del volontariato.

2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è composto da venti rappresentanti delle organizzazioni e federazioni di volontariato e da due esperti. I membri dell'Osservatorio durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

3. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio adotta un apposito regolamento.

4. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dalla Direzione generale del volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, svolge i seguenti compiti:

a) esprime pareri e formula proposte sulle normative che coinvolgono il volontariato;

b) stabilisce raccordi con altri organismi istituzionali e soggetti nazionali e regionali che perseguano analoghe finalità, in particolare con l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e con l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

c) promuove ricerche e studi in Italia e all'estero;

d) approva progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

e) promuove il sostegno e la consulenza per progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori di competenza della presente legge;

f) pubblica un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;

g) promuove, anche con la collaborazione delle regioni e di altri soggetti istituzionali, iniziative di formazione ed aggiornamento;

h) promuove iniziative di informazione, e comunicazione e altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;

i) promuove, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

5. Al finanziamento dei progetti di cui al comma 1, lettera *d*), si provvede mediante il fondo nazionale per il volontariato, di seguito denominato «fondo», istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

6. È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo nazionale per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente le attività, iniziative e progetti dell'Osservatorio stesso».

Art. 13.

(Modifiche all'articolo 13 della legge n. 266 del 1991)

1. All'articolo 13, comma 1, della legge n. 266 del 1991, le parole da: « a quelle connesse» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «servizio civile nazionale».

Art. 14.

(Modifiche dell'articolo 14 della legge n. 266 del 1991)

1. L'articolo 14 della legge n. 266 del 1991, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. *(Autorizzazioni di spesa e copertura finanziaria)*. - 1. Per il funzionamento dell'Osservatorio e per la dotazione del fondo, è autorizzata una spesa annuale di 3.500.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Art. 15.

*(Modifiche all'articolo 15 della legge
n. 266 del 1991)*

1 All'articolo 15 della legge n. 266 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Gli enti di cui agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri avanzi annuali, al netto degli accantonamenti disposti dalla normativa vigente in materia di fondazioni bancarie, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite dei comitati di gestione, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. L'Osservatorio promuove forme di collegamento con i centri di servizio per il volontariato, a fini di consultazione e di reciproca informazione.

3-ter. I centri di servizio per il volontariato, di cui al comma 1, hanno la funzione di sostenere e qualificare l'attività delle organizzazioni di volontariato, iscritte e non iscritte ai registri di cui agli articoli 5-bis e 6. A tal fine, erogano le seguenti prestazioni:

a) servizi di promozione e rafforzamento dell'attività di volontariato, anche attraverso il finanziamento di progetti;

b) servizi di consulenza tecnica, fiscale ed amministrativa;

c) strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;

d) servizi di formazione;

e) servizi di informazione.

3-quater. I Centri di servizio redigono bilanci preventivi e consultivi che vengono trasmessi all'Osservatorio».

2. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 15 della legge n. 266 del 1991, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

(Modifiche dell'articolo 17 della legge 11 agosto 1991, n. 266)

1. L'articolo 17 della legge n. 266 del 1991, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - *(Flessibilità nell'orario di lavoro)*. - 1. I lavoratori che fanno parte dei registri di cui agli articoli 5-bis e 6, per poter espletare l'attività di volontariato hanno diritto di usufruire, compatibilmente con l'organizzazione aziendale, di forme di flessibilità di orario e di organizzazione di lavoro, secondo la disciplina prevista dai contratti o dagli accordi collettivi, quali:

a) *part-time* reversibile;

b) telelavoro e lavoro a domicilio;

c) orario flessibile in entrata ed in uscita;

d) banca delle ore;

e) flessibilità sui turni;

f) orario concentrato.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono estese ad un rappresentante per ogni organismo di volontariato iscritto all'anagrafe nazionale all'articolo 5-bis, che ricopra, secondo lo statuto, cariche rappresentative e

presidenziali, con i limiti e le modalità previste con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali».

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta il decreto di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 266 del 1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

